

Regolamenti Cassa Edile

INDICE

Capitolo A: Prestazioni territoriali a favore dei lavoratori in vigore da 1/10/2022

1. Premio matrimoniale/Unioni civili	3
2. Premio giovani e premio inserimento nel settore	4
3. Bonus nascita o adozione	5
4. Donazioni del sangue	6
5. Contributo Una tantum affitto casa	6
6. Contributo una tantum per ingiunzione sfratto	7
7. Contributo per lavoratori con figli portatori di diversa abilità	8
8. Contributo per insinuazioni al passivo procedure	9
9. Contributo una tantum post licenziamento	10
10. Contributi Asilo nido	10
11. Contributi di studio - Scuole Elementari	11
12. Contributi di studio - Scuole Medie Inferiori	12
13. Contributi di studio - Scuole Medie Superiori	12
14. Contributi di studio - Università	14
15. Contributo di studio figli che studiano all'estero	15
16. Rimborso spese dichiarazioni dei redditi presso Caf	16
17. Vestiario e scarpe da lavoro	16
18. Assistenza per la malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità	17
19. Malattia - Ricovero ospedaliero - operai non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare	18
20. Contributo straordinario dal 91° al 360° giorno di inabilità per infortunio sul lavoro	18
21. Morte conseguente a: malattia generica, T.B.C. e infortunio al di fuori del lavoro	19
22. Morte conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale	19
23. Indennità per i figli dei lavoratori deceduti	19
24. Fondo di Garanzia	20
25. Prestazioni Sanitarie	20
26. Prestazioni Infortuni	20

Capitolo B: Prestazioni ai lavoratori per ferie e gratifica natalizia e anzianità professionale edile (Fnape)

1. Modalità di rimborso GNF	21
2. Prestazioni ai lavoratori per anzianità professionale edile ordinaria (Fnape)	22
3. Riferimenti contrattuali FNAPE E all. C	22

Capitolo C: Rimborsi alle imprese nei casi di malattia generica, infortunio sul lavoro e malattia professionale. Premialità e Fondo incentivo all'occupazione pag.

1. Riferimenti contrattuali	26
2. Modalità per ottenere il rimborso per malattia generica	26
3. Modalità per ottenere il rimborso per infortunio sul lavoro e malattia professionale	27
4. Premialità contributiva	28
5. Fondo incentivo all'occupazione	29

Capitolo D: Contratto provinciale integrativo al ccnl Edilizia Industria del 3 marzo 2022

31

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

ASSISTENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO INTEGRATIVI PROVINCIALI E DAGLI ACCORDI PROVINCIALI

La Cassa Edile compatibilmente con le disponibilità d'Esercizio, effettua le seguenti prestazioni nei confronti dei lavoratori iscritti (o, laddove precisato, per i familiari degli stessi) per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime.

Hanno diritto alle assistenze medesime – secondo le condizioni sotto specificate per ciascuna prestazione – i lavoratori iscritti presso la Cassa Edile alle dipendenze di imprese che siano in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze. Sono valide per la maturazione del diritto alle prestazioni anche le ore denunciate e versate presso le altre Casse Edili provinciali della Toscana.

Per verificare il presupposto dell'essere dipendente al momento della presentazione della domanda, provvederà la Cassa Edile ad accertare la presenza in denuncia nel mese di riferimento.

Le prestazioni di cui al presente Regolamento, decorrenti dal 1/10/2022, salvo specifiche, saranno valutate a livello annuale per verificarne la sostenibilità economica.

PREMIO MATRIMONIALE/UNIONE CIVILE

Il contributo viene erogato in occasione del matrimonio o unione civile dei lavoratori iscritti.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- b) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- c) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al premio hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia

di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 250,00=.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del matrimonio/unione civile.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del certificato civile di matrimonio o di unione civile.

PREMIO GIOVANI

1) Premio Giovani

L'importo della prestazione è pari ad Euro 700,00 netti.

Il premio viene erogato a favore dei giovani – alle dipendenze di imprese edili – che entrano nel settore edile sino a 29 anni di età e che siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 24 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato l'accantonamento suddetto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del CCNL 29/1/2000 e successivi. Ai fini del computo del predetto periodo di 24 mesi di permanenza devono essere esclusi i 18 mesi di cui al "premio giovani" lettera b) nelle ipotesi che l'interessato abbia usufruito di quest'ultimo periodo.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze tra ore lavorate, ore di infortunio, ore di permesso sindacale nei 12 mesi precedenti alla richiesta.

-Eccezioni alla condizione di "permanenza"

Se il lavoratore è disoccupato sino ad un massimo di 90 giorni, o presta servizio militare di leva, oppure risulta iscritto presso altre Casse Edili di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/01/2000, tali periodi non sono ostativi ai fini del raggiungimento del diritto, però non sono utili ai fini del conteggio del periodo di permanenza.

Modalità per ottenere il premio

Gli aventi diritto sono tenuti a presentare apposita domanda alla Cassa Edile, da redigersi sul modulo predisposto dalla Cassa stessa, presentando, all'occorrenza, fotocopia del congedo militare.

Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 360 giorni dalla data di maturazione del diritto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda, risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo di Lavoro 3/3/2022.

BONUS NASCITA O ADOZIONE

Il contributo viene erogato in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio del lavoratore iscritto.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo pari ad Euro 200,00= netti.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della nascita o dell'adozione.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per le nascite o le adozioni successive al 1/10/2022.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del certificato di nascita o di adozione
- c) autocertificazione che attesti che il lavoratore è il padre

DONAZIONE DI SANGUE

Il contributo viene erogato in occasione della donazione del sangue da parte del lavoratore iscritto.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 50,00=.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della donazione del sangue.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per le donazioni del sangue successive al 1/10/2022.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione della struttura sanitaria ove si è donato il sangue

CONTRIBUTO UNA TANTUM AFFITTO CASA

Il contributo una tantum viene erogato, per ogni lavoratore, per un solo contratto di affitto. Si prenderanno in considerazione i contratti di affitto registrati e attivi in vigore al mese di luglio degli anni 2022-2023. Il contratto di affitto registrato deve essere intestato o al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare (risultante dal mod. ISEE), sia nel caso di residenza che di domicilio.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 2.100 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 24 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Poter dimostrare di aver pagato l'affitto con ricevuta di pagamento entro i 6 mesi precedenti la data della domanda
- c) Avere un'attestazione ISEE sotto a Euro 30.000=
- d) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo pari ad Euro 200,00= lordi.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dal mese di luglio 2022 e dal mese di luglio 2023.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per i contratti di affitto in vigore nei mesi di luglio 2022 e luglio 2023.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del contratto di affitto intestato al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare
- c) ricevuta ultimo pagamento riferita al massimo entro i 6 mesi antecedenti il mese in cui viene presentata la domanda
- d) attestazione ISEE inferiore a euro 30.000

CONTRIBUTO UNA TANTUM PER INGIUNZIONE DI SFRATTO PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO

Il contributo una tantum viene erogato, per ogni lavoratore, per una sola ingiunzione. Si prenderanno in considerazione i contratti di affitto registrati e attivi in vigore al mese di luglio degli anni 2022-2023. Il contratto di affitto registrato deve essere intestato o al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare (risultante dal mod. ISEE), sia nel caso di residenza che di domicilio.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 2.100 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 24 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Avere un'attestazione ISEE sotto a euro 30.000=
- c) Aver ricevuto un'ingiunzione di sfratto
- d) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo pari ad Euro 500,00= lordi.

Termine e decorrenza per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data dell'atto di ingiunzione di sfratto

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del contratto di affitto intestato al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare
- c) copia atto ingiunzione sfratto
- d) attestazione ISEE inferiore a euro 30.000

CONTRIBUTO PER LAVORATORI CON FIGLI PORTATORI DI DIVERSA ABILITA'

Il contributo viene erogato ai lavoratori che hanno figli (anche adottivi) portatori di handicap la cui gravità sia accertata ai sensi dell'art.3 comma 3 e dell'art. 4 della Legge 104/1992.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 400,00= per ogni figlio portatore di handicap. Il contributo viene erogato una sola volta nell'anno solare

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile entro il 30/6 successivo all'anno di riferimento.

Decorrenza della erogazione

La prestazione, decorrente dal 1/10/2022, viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per tutti i casi aventi i suddetti requisiti.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) verbale della ASL dove risulti il grado di handicap del figlio ai sensi dell'art.3 comma 3 e dell'art. 4 della Legge 104/1992
- c) autocertificazione che attesti che il lavoratore è il padre

CONTRIBUTO PER LAVORATORI CHE SI INSINUANO AL PASSIVO DI PROCEDURE CONCURSUALI

Il contributo viene erogato ai lavoratori che si insinuano al passivo di una procedura concorsuale relativamente ad imprese iscritte presso la Cassa Edile di Firenze, la cui procedura risulti agli atti dell'Ente. Decorre dalle insinuazioni al passivo datate dal 1/10/2022

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 150,00=

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 gg dalla data dell'insinuazione al passivo da parte dei lavoratori.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande a decorrere dalle insinuazioni al passivo datate dal 1/10/2022

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia dell'insinuazione al passivo e ricevuta di presentazione alla procedura

CONTRIBUTO UNA TANTUM POST LICENZIAMENTO PER LAVORATORI LICENZIATI PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

Il contributo viene erogato ai lavoratori licenziati a causa del superamento del periodo di comporto. Si considerano i provvedimenti dal 1/10/2022.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto del licenziamento, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 1.000,00=

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 gg dalla data della lettera di licenziamento.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande a decorrere dai provvedimenti datati dal 1/10/2022

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia della lettera di licenziamento dalla quale risulti, quale causale, il superamento del periodo di comporto

CONTRIBUTO DI ASILO NIDO

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese scolastiche dei figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Firenze che frequentino Asili nido legalmente riconosciuti o parificati di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione, Asili nido che operano nei Paesi dell'Unione Europea (in quest'ultimo caso con tutta la documentazione tradotta). Si includono altresì gli Asili Nido Statali o parificati al di fuori dell'Unione Europea (con tutta la documentazione tradotta).

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese per l'iscrizione all'asilo nido dei figli del lavoratore regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Firenze. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare 400 ore denunciate e versate alla Cassa Edile di Firenze.

Documentazione occorrente

I lavoratori sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'iscrizione, sino e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno successivo.

Misure e modalità della erogazione

La prestazione è pari a euro 100,00 netti.

L'erogazione sarà intestata al lavoratore

Documentazione occorrente

Unitamente alla domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione all'asilo nido.

CONTRIBUTO DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese scolastiche dei figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione, e Scuole che operano nei Paesi dell'Unione Europea (in quest'ultimo caso con tutta la documentazione tradotta). Si includono altresì le Scuole Statali o parificate al di fuori dell'Unione Europea (con tutta la documentazione tradotta). Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze.

La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Misure e modalità della erogazione

La prestazione è pari ad Euro 60,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una autocertificazione dello stato di famiglia ed un'autodichiarazione ai sensi di Legge che certifichi l'iscrizione alla Scuola con autorizzazione per la Cassa Edile ad effettuare verifiche a campione (utilizzando il modulo in domanda). Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

CONTRIBUTI DI STUDIO – SCUOLE MEDIE INFERIORI

Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Vengono incluse anche Scuole riconosciute e accreditate ufficialmente dalla Regione Toscana con corsi anche triennali. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La

prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

La prestazione è pari a euro 20,00= al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista

CONCORSO LIBRI SCOLASTICI

La prestazione è pari a euro 108,00= al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed un'autodichiarazione ai sensi di Legge che certifichi l'iscrizione alla Scuola con autorizzazione per la Cassa Edile ad effettuare verifiche a campione (utilizzando il modulo in domanda). Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

CONTRIBUTI DI STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI

a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi ai figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Dopo i primi 2 anni obbligatori, e cioè dal terzo anno, è richiesta la condizione che l'allievo abbia frequentato l'Istituto Scolastico per almeno due mesi consecutivi ed anche per gli studenti che non abbiano maturato interamente tale requisito a causa di malattia. In quest'ultimo caso il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile il certificato medico per il figlio che è stato ammalato. La frequenza di due mesi dovrà essere auto certificata e la Cassa Edile dovrà essere autorizzata a fare le verifiche.

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE E LIBRI SCOLASTICI

La prestazione è pari a euro 210,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 1° dicembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile lo stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed un'autodichiarazione ai sensi di Legge che certifichi l'iscrizione alla Scuola con autorizzazione per la Cassa Edile ad effettuare verifiche a campione (utilizzando il modulo in domanda). Nel caso delle scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

b) Premi di profitto

I contributi vengono concessi ai figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori che, a chiusura dell'anno scolastico, abbiano conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10 (esclusi i voti di materie facoltative e complementari). Nel caso di voti espressi in giudizi si prendono a riferimento i seguenti parametri: sufficiente=6 buono=7 distinto=8 ottimo=9.

La prestazione è pari ad Euro 215,00 pro capite per ogni Anno scolastico al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una dichiarazione della Scuola attestante i voti conseguiti per ogni singola materia. Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

CONTRIBUTI DI STUDIO - UNIVERSITA'

a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi ai figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario, anche in Paesi Stranieri. Hanno diritto all'assistenza i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Non hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i figli dei lavoratori che risultino fuori corso di oltre un anno.

Hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori che possano vantare:

- 1°anno: almeno numero crediti pari ad un esame;
- anni successivi: il 50 % dei crediti dell'anno accademico per cui si fa domanda, purché in corso fin dal 1° anno

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

La prestazione è pari a Euro 400,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed una dichiarazione dell'Università attestante che lo studente ha acquisito i crediti di cui sopra e che gli stessi crediti sono relativi all'anno accademico iniziato nel mese di novembre dell'anno precedente. Nel caso delle scuole operanti nei Paesi Stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri via sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regola italiane.

Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario o documento equivalente.

b) Premi di profitto

I contributi vengono concessi ai figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario anche in Paesi Stranieri. Hanno diritto all'assistenza i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà

eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Non hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori/lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i lavoratori i cui figli risultino fuori corso di oltre un anno.

Il contributo viene erogato per ogni studente universitario - in regola con il piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà - che abbia raggiunto negli esami sostenuti, nelle normali sessioni di esami dell'Anno Accademico, la media di almeno 24/30.

La prestazione è pari ad E. 995,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo allegando una dichiarazione dell'Università attestante gli esami sostenuti e i crediti acquisiti e le votazioni conseguite per i singoli esami e che gli esami stessi sono tutti quelli previsti dal piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà, in relazione all'Anno Accademico. Nel caso delle scuole nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

CONTRIBUTI DI STUDIO FIGLI DEI LAVORATORI CHE STUDIANO ALL'ESTERO (integra la regolamentazione sopra enunciata)

Riguardo alle modalità di erogazione tali contributi dovranno essere erogati ai lavoratori iscritti e non ai figli degli stessi lavoratori. A tal proposito l'importo dei contributi da erogare, rispetto al regolamento generale dei contributi di studio, sarà gravato della ritenuta di acconto

RIMBORSO SPESE PER DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESSO CENTRO ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO

Regolamento valido DAL 1/10/2022 AL 31/12/2023

Il contributo viene erogato in relazione alla spesa per compilazione della dichiarazione dei propri redditi ed eventualmente congiunta a quella dei familiari, sostenuta annualmente dai lavoratori.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene riconosciuto una sola volta per anno solare, ai lavoratori che risultino

regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto di presentazione della domanda, e che abbiamo maturato il seguente requisito:

- a) maturazione di almeno n. 600 ore denunciate e versate presso la Cassa Edile di Firenze nei sei mesi precedenti o nei sei mesi successivi dalla presentazione della domanda;

Misure e modalità della erogazione

Il contributo è pari all'importo pagato per il servizio di denuncia dei redditi al CAF per un importo massimo di € 36,60 all'anno lordo. **IMPORTANTE:** la prestazione può essere erogata usufruendo di uno sconto diretto da parte del CAF. In tal caso il lavoratore **NON** dovrà fare alcuna domanda alla Cassa Edile.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sull'apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- b) copia della fattura del CAF.

IMPORTANTE: la prestazione può essere erogata usufruendo di uno sconto diretto da parte del CAF. In tal caso il lavoratore **NON** dovrà fare alcuna domanda alla Cassa Edile e non dovrà presentare alcuna documentazione.

Termine di presentazione della domanda

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura e comunque non oltre il 31/12 dell'anno successivo. Per chi usufruisce dello sconto diretto da parte del CAF non deve essere presentata alcuna domanda.

VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO

La Cassa Edile fornirà ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con i versamenti previsti dal Regolamento e dai Contratti: una fornitura estiva e una fornitura invernale di vestiario e scarpe da lavoro come da specifica sottostante.

Consegna

La consegna è prevista con le seguenti scadenze:

- fornitura estiva: entro il 30 aprile di ogni anno
- fornitura invernale: entro il 31 ottobre di ogni anno

La composizione dei vari Kit sarà, in occasione di ogni fornitura, definita dalla Cassa Edile.

Diritto alla fornitura

Fornitura estiva: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nel periodo 1° ottobre/ 30 settembre dell'anno precedente la data di consegna.

Fornitura invernale: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze tra ore lavorate, ore di infortunio, ore di permesso sindacale nel periodo 1° aprile/ 31 marzo dell'anno precedente la data di consegna.

Modalità di indicazione taglie, ordine e consegna

La Cassa Edile provvederà ad accertare i nominativi degli aventi diritto e tramite modalità informatiche e con l'utilizzo di una specifica piattaforma invierà telematicamente alle Imprese edili iscritte ed in regola con gli obblighi contributivi previsti, una lista nominativa di lavoratori aventi diritto con l'indicazione dei numeri e taglie registrati.

Le imprese dovranno, tramite la piattaforma indicata, procedere all'indicazione dei numeri e delle taglie mancanti relativamente ai lavoratori aventi diritto.

La Cassa Edile, per ogni fornitura e per ogni lavoratore, fornirà alle imprese un "Coupon" pari al valore della fornitura. Le imprese potranno quindi scegliere le scarpe da lavoro suggerite dalla Cassa Edile nonché il capo di vestiario. Il sistema rilascerà all'impresa una conferma di ordine e una fattura relativamente ai prodotti scelti il cui imponibile Iva, nel caso siano scelti i prodotti suggeriti, sarà integralmente coperto dal Coupon, restando il pagamento dell'iva a carico impresa che potrà procedere alle compensazioni previste. L'impresa potrà anche scegliere altri prodotti, purché vi sia una scarpa da lavoro. Anche in tal caso l'impresa scalerà dall'importo dovuto il valore del Coupon fornito dalla Cassa Edile. Il Fornitore, nei tempi contrattualmente previsti, consegnerà quindi gli articoli all'impresa, suddivisi per lavoratore. L'impresa consegnerà a sua volta gli articoli ai lavoratori aventi diritto in forza al momento della distribuzione del materiale.

I lavoratori rimarranno proprietari del materiale consegnato.

ASSISTENZA PER MALATTIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE AI LAVORATORI DA PARTE DELLA CASSA DAL 271° AL 360° GIORNO DI INABILITA'

Mentre per il periodo dal 1° al 270° giorno la indennità di malattia viene erogata ai lavoratori direttamente dall'impresa, seguendo la regolamentazione sopra indicata, per il periodo successivo – dal 271° al 360° giorno di inabilità al lavoro – la Cassa Edile interviene direttamente a favore dei lavoratori con un contributo di € 20,66= giornalieri per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo medesimo nei casi accertati dalla Cassa Edile dopo il 1° marzo 2001.

Nei casi accertati precedentemente il contributo giornaliero è pari a € 12,91= L'integrazione viene corrisposta alla condizione che tale inabilità derivi da una unica malattia continuativa e che in detto periodo i lavoratori non abbiano diritto a ricevere l'indennità per la malattia da parte dell'INPS.

Accordo 9/11/2004

A seguito del rinnovo del CCNL 20/5/2004 e più in particolare in relazione al nuovo dettato dell'art. 27, si precisa che la prestazione relativa all'assistenza per malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità continua ad essere erogata, con le modalità previste dal regolamento, ai lavoratori che non abbiano una anzianità superiore a tre anni e mezzo. Per i dipendenti con anzianità superiore a tre anni e mezzo la prestazione in questione viene sostituita integralmente dalla nuova previsione contrattuale (art. 27 lett.e)

Documentazione occorrente

I Lavoratori sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa Edile il certificato medico attestante il periodo di inabilità al lavoro.

Decorrenza dell'indennità suddetta: pratiche che superano il 270° giorno dal 1° Febbraio 1992.

MALATTIA – RICOVERO OSPEDALIERO – OPERAI NON AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO INPS PER IL NUCLEO FAMILIARE

In caso di ricovero ospedaliero per malattia generica i lavoratori non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare percepiscono dall'INPS, a mezzo dell'impresa datrice di lavoro, soltanto i 2/5 della indennità per inabilità temporanea.

La Cassa Edile, in questi casi, ove l'INPS abbia effettuato il pagamento in tale misura, corrisponde agli interessati una speciale integrazione calcolata sulla base di appositi coefficienti, stabiliti dalla Cassa stessa, da applicare alla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 3/3/2022 e tenuto conto delle somme erogate dalla ditta al lavoratore.

Le imprese edili, ove ricorra il caso in esame, sono tenute a spedire tempestivamente alla Cassa Edile copia del prospetto di liquidazione malattia INPS, compilato in ogni sua parte (compreso pertanto l'importo erogato al lavoratore) onde rendere possibile alla Cassa il conteggio del conguaglio dovuto all'interessato.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO

Nel periodo dal 91° al 360° giorno di inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale i lavoratori infortunati che hanno percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare sino al 90° giorno possono richiedere alla Cassa Edile un contributo straordinario pari all'importo dell'assegno stesso.

A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa una dichiarazione della impresa datrice di lavoro attestante l'importo giornaliero dell'assegno INPS corrisposto al lavoratore sino al 90° giorno di inabilità.

Tale contributo viene concesso alla condizione che il lavoratore non abbia percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare nel periodo dal 91° al 360° giorno.

MORTE CONSEGUENTE A: MALATTIA GENERICA, T.B.C. E INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO

- **Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:**

€ 4.131,66 alla moglie oltre a € 180,76= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.

- **Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:**

€ 4.131,66 al nucleo familiare oltre a € 180,76 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.

- **Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:**

€ 1.032,91= a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

Modalità richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa assistenza sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

MORTE CONSEGUENTE A INFORTUNIO SUL LAVORO O A MALATTIA PROFESSIONALE

- a) Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:
- € 12.394,97= alla moglie oltre a € 216,91= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- b) Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:
- € 12.394,97 al nucleo familiare oltre a € 216,91 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- c) Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:
- € 1.084,56 a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

Modalità richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa indennità sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

INDENNITA' PER I FIGLI DEI LAVORATORI DECEDUTI

Importo della prestazione: euro 1.000,00= per ogni figlio che risulti a carico della famiglia del lavoratore deceduto. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione.

Modalità richieste e termini di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto sono tenuti a presentare domanda alla Cassa Edile, unitamente allo stato di famiglia entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

FONDO DI GARANZIA PER PRESTAZIONI CCPL/ACCORDI TERRITORIALI

Decorrenza e diritto

E' istituito un Fondo di Garanzia, avente separata ed autonoma gestione, allo scopo di effettuare anticipazioni riferiti alle prestazioni extracontrattuali entro i limiti delle disponibilità del Fondo stesso, agli operai dipendenti di imprese morose che risultino alle dipendenze di Imprese che siano state regolarmente iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Firenze per almeno due anni e per lo stesso periodo siano state in regola con tutti i versamenti, le relative denunce mensili. Gli interventi economici a favore dei lavoratori saranno finanziati fino a totale esaurimento del fondo garanzia esistente presso la Cassa Edile.

Misure e modalità della prestazione

Il Fondo di Garanzia, nel caso di capienza, anticiperà ai dipendenti delle Imprese di cui al punto 1, somme pari al 100% delle prestazioni extra contrattuali di cui al presente Regolamento. Nel caso di incapienza del Fondo le prestazioni saranno sospese.

PRESTAZIONI SANITARIE

Le prestazioni sanitarie sono erogate dal fondo Sanedil tramite Unisalute. Le istruzioni operative e i piani sanitari sono disponibili sul sito www.fondosanedil.it

PRESTAZIONI INFORTUNI

Le prestazioni relative agli infortuni sono erogate dal fondo Sanedil tramite Unipolsai.
Le istruzioni operative, le garanzie offerte e il nomenclatore infortuni sono disponibili sul sito: <https://www.fondosanedil.it/>

C) PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

I) MODALITÀ DI RIMBORSO DELL' ACCANTONAMENTO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Art. 1 - Nel mese di luglio e nel mese di dicembre viene effettuato il rimborso ai lavoratori delle somme accantonate a loro favore a titolo di percentuale 14,20 rispettivamente per i periodi: 1° Ottobre - 31 Marzo e 1° aprile - 30 Settembre. - Tale rimborso viene effettuato con le seguenti modalità:

- 1) a mezzo bonifico bancario o postale, a richiesta degli aventi diritto.
- 2) a mezzo bonifici domiciliati postali per tutti gli altri lavoratori per i quali la Cassa Edile ha registrato nei propri archivi il codice fiscale

Le suddette modalità restano in vigore salvo eventuali modifiche stabilite in futuro dalla CNCE o da Accordi tra le Parti Sociali.

3) La Cassa Edile invierà a ciascun lavoratore tramite lettera ordinaria, anche avvalendosi di specifici servizi postali o mail, un prospetto riassuntivo della liquidazione riflettente:

- la data del bonifico bancario o postale ovvero la data in cui saranno disponibili i bonifici domiciliati postali;
- i singoli importi accreditati mensilmente a suo favore nel semestre cui il rimborso si riferisce;
- le ore lavorate mensilmente nel semestre suddetto;
- le eventuali detrazioni per anticipi concessi al lavoratore;
- altre eventuali detrazioni;
- l'importo netto di sua spettanza.

Art. 2 - Gli importi del 14,20% che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione dei relativi rimborsi, possono essere utilizzati per le forme di assistenza dalla Cassa Edile.

Art. 3 - Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile o affine;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- d) chiamata di leva alle armi o richiamo;
- e) morte dell'iscritto.

Art. 4 - Il pagamento della prestazione APE a favore dei lavoratori aventi diritto sarà effettuato dalla Cassa Edile alla scadenza prevista contrattualmente con le modalità di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 dell'art.1. Relativamente ai punti 4 e 5, il prospetto riassuntivo evidenzierà tutte le informazioni attinenti al calcolo della prestazione APE.

Art. 5 - Gli importi APE che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione degli stessi importi, saranno riversati nel Fondo Ape.

PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA FNAPE

FNAPE

A decorrere dal 1/10 2014 è stato costituito il FNAPE (Fondo nazionale anzianità professionale edile). Il 24 aprile 2015 le Parti Sociali Nazionali hanno definito la regolamentazione del Fnape.

Il fnape applica la normativa contenuta del “regolamento dell’anzianità professionale edile” previsto in tutti i ccnl.

Ai fini della corresponsione della prestazione Ape le Casse Edili trasmetteranno al Fnape il livello di erogazione maturato da ciascun lavoratore per la prestazione ape.

Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti contrattuali necessari per il diritto alla prestazione Ape, il Fnape acquisisce dalla Banca dati nazionale ape le ore trasmesse per ciascun lavoratore dalle Casse Edili.

Il Fnape riceve dalle Casse Edili i contributi relativi alla prestazione APE secondo le tabelle contributi in vigore.

Le Casse Edili richiedono alle imprese il versamento di un “contributo minimo ape” sulla base dei valori stabiliti dal ccnl e dagli Accordi nazionali

La prestazione ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30/4 di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all’importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori.

Gli adempimenti fiscali relativi alla prestazione Ape in relazione a quanto previsto saranno in capo alla Cassa Edile che ne avrà effettuato l’erogazione.

Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili avranno la facoltà di consultare il server Fnape tramite apposita procedura.

Le Parti concordano sulla istituzione del Fondo Fnape con decorrenza dal 1° aprile 2022.

Il Fnape sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31/12/2022.

Per quanto riguarda l’aliquota contributiva Fnape e il contributo minimo, queste sono di volta in volta stabilite dalle Parti Sociali Nazionali. Il contributo minimo è previsto a nr. 140 ore dal 1° ottobre 2022, a nr. 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1/10/2024.

A favore del lavoratore è istituita una prestazione riferita alla Anzianità Professionale Edile a seguito del versamento da parte delle imprese di uno specifico contributo.

L’operaio matura l’A.P.E.O quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando le ore previste dall’allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che invitiamo tutti a consultare. La prestazione viene calcolata moltiplicando il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel secondo anno del biennio per i coefficienti di cui alle tabelle contrattuali (suddivisi per categorie e numero di erogazioni APEO percepite). Dette tabelle sono riepilogate nell’allegato C del CCNL.

La prestazione di APE ordinaria viene effettuata da parte della Cassa Edile entro il 1° maggio di ogni anno.

I) RIFERIMENTI CONTRATTUALI allegato “c” CCNL

1. All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2. L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodo di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, semprechè l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 65° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

- a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
- b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per la festività di cui all'art. 18.

La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".

6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La Cassa Edile registra altresì:

- 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
- 104 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Le ore di congedo per maternità/paternità e le ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.lgs. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del CCNL (ndr ai fini della prestazione APE ordinaria)

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad un'altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

8. Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

MODALITÀ DI RIMBORSO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (FNAPE)

Art. 1 – Il pagamento della prestazione APE a favore dei lavoratori aventi diritto sarà effettuato dalla Cassa Edile, alla scadenza prevista contrattualmente, con le modalità previste da accordi tra le Parti Sociali o delibere degli Organi competenti della Cassa Edile. Il prospetto riassuntivo evidenzierà tutte le informazioni attinenti al calcolo della prestazione APE.

Art. 2 – Gli importi APE che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione degli stessi importi, saranno riversati al FNAPE.

RIMBORSI ALLE IMPRESE NEI CASI DI MALATTIA GENERICA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

1) RIFERIMENTI CONTRATTUALI

In conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 7 Ottobre 1987 fra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori edili FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, le imprese edili a far tempo dal 1° aprile 1988 sono tenute ad effettuare le erogazioni in oggetto direttamente a favore dei lavoratori alle proprie dipendenze, in sostituzione delle prestazioni corrisposte agli operai dalla Cassa Edile che cessano così da tale data. A tale scopo le imprese sono tenute a seguire le norme previste dagli artt. 27 e 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29/1/2000 e successive modifiche nonché quanto previsto nell'Allegato "L" dello stesso C.C.N.L.

Le Associazioni Nazionali sopra indicate hanno stabilito in particolare che le somme erogate dalle imprese per il titolo suddetto debbono essere mutualizzate presso la Cassa Edile a norma della regolamentazione contenuta nel protocollo contrattuale per la malattia e infortunio allegato al Contratto stesso demandando alle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori la scelta delle modalità da seguire per far sì che le imprese vengano reintegrate delle somme suddette.

Pertanto in conformità a tale mandato, in data 17/03/1988 si sono incontrate: l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze con le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL, decidendo in merito quanto appresso indicato.

- Le somme erogate dalle imprese edili ai lavoratori per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, a far tempo dal 1° Aprile 1988, devono essere restituite alle imprese stesse da parte della Cassa, in tempi brevi, previa documentazione da trasmettere alla Cassa stessa da parte delle imprese che, a tal fine, sono tenute a compilare gli appositi campi predisposti sulla denuncia telematica.
- la Cassa Edile effettua il rimborso alle imprese che abbiano versato alla Cassa l'accantonamento ed i contributi relativi al mese avanti a quello precedente l'evento stesso.

2) MODALITA' PER OTTENERE IL RIMBORSO PER MALATTIA GENERICA

Con l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2005 della denuncia telematica obbligatoria e in applicazione all' Accordo Nazionale 23.03.2020, si impone l'obbligo di **allegare, unitamente alla denuncia mensile**, i seguenti documenti:

- a) **Numero del Certificato telematico INPS**
- b) **Copia busta Paga dell'operaio interessato**
- c) **Copia del relativo bonifico**

In caso di **certificato ospedaliero** o **ricovero** è necessario inviare unitamente alla denuncia o per mail la copia rilasciata dall'ospedale o dal Pronto Soccorso per coprire l'intero periodo di malattia. La Cassa Edile rimborserà gli importi entro la scadenza dei versamenti del mese successivo a quello di pagamento, salvo i casi di morosità o di documentazione assente o incompleta.

Hanno diritto ad ottenere il rimborso delle somme erogate ai propri dipendenti, per i titoli suddetti, da parte della Cassa Edile, le imprese che risultino in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

La Cassa Edile all'atto dell'invio alle imprese dell'assegno di rimborso o del bonifico bancario/postale, trasmette alle stesse un prospetto con l'indicazione per ogni lavoratore del periodo di malattia, e di quanto rimborsato dalla Cassa Edile a favore dell'impresa in conformità alla presente normativa nazionale.

3) MODALITA' PER OTTENERE IL RIMBORSO PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Adempimenti delle imprese

1° DENUNCIA DI INABILITA' AL LAVORO

L'impresa è tenuta a compilare gli appositi campi sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati per ogni operaio inabile al lavoro.

2° Documentazione da allegare alla denuncia

a) CON LA PRIMA DENUNCIA DI INFORTUNIO

- o Copia della denuncia presentata all'I.N.A.I.L.
- o Copia del certificato iniziale I.N.A.I.L. di prognosi
- o Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

b) CON LE EVENTUALI DENUNCE INTERMEDIE

- o Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

c) CON LA DENUNCIA FINALE DI GUARIGIONE

- o Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per la quale si richiede il rimborso
- o Copia del prospetto finale di liquidazione I.N.A.I.L. (quando è disponibile)

LA CASSA EDILE INFORMA CHE NON POTRANNO ESSERE RIMBORSATE ALLE IMPRESE LE DENUNCE INCOMPLETE, INESATTE OVVERO MANCANTI DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA. LE IMPRESE SONO RESPONSABILI DEGLI EVENTUALI ERRORI E/O OMISSIONI NELLA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE.

B) PREMIALITA' CONTRIBUTIVA

REGOLAMENTO PER RICONOSCIMENTO DELLA PREMIALITA' CONTRIBUTIVA ALLE IMPRESE

Per le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati è stabilito, per un periodo sperimentale di tre anni, un riconoscimento premiale pari alle seguenti percentuali per fasce, da calcolarsi sul contributo a carico impresa (escluso accantonamento).

PERCENTUALE DELLA PREMIALITA' PER FASCE:

Per le imprese che possono far valere nel mese di novembre di ogni anno:

Prima fascia: da 24 a 60 mesi consecutivi di versamenti la premialità sarà pari allo 0,20% sulla massa salari versata nell'anno di riferimento.

Seconda fascia: da 61 a 120 mesi consecutivi di versamenti la premialità sarà pari allo 0,40% sulla massa salari versata nell'anno di riferimento

Terza fascia: da 121 mesi ed oltre consecutivi di versamenti la premialità sarà pari allo 0,60% sulla massa salari versata nell'anno di riferimento

Al termine dei tre anni la prestazione sarà verificata sulla base delle disponibilità economiche del fondo.

PERIODO DI RIFERIMENTO, REQUISITI E MODALITA' DI EROGAZIONE

I periodi sui quali viene calcolata la premialità saranno i seguenti:

1° anno – dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022 (di competenza)

2° anno – dal mese di ottobre 2022 al mese di settembre 2023

3° anno – dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023

La premialità sarà corrisposta alle imprese con detrazione sulle somme dovute nella denuncia di febbraio di ogni anno.

Ad esempio

1° anno – dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022 (di competenza) la premialità sarà corrisposta detraendo l'importo dal totale denuncia di febbraio 2023.

E così via per gli altri due anni.

In tutto il periodo di iscrizione alla Cassa Edile di Firenze le imprese devono essere in regola con gli adempimenti contributivi ed in regola correntemente. Per essere in regola correntemente si considera fino alla denuncia di novembre ogni anno. **Le imprese devono altresì possedere un durc valido ed in regola.**

Ad esempio

1° anno le imprese devono essere in regola fino al novembre 2022 compreso

Le imprese che non risulteranno in regola potranno regolarizzare la posizione entro il 30/6 di ogni anno. Ove con il 30/6 l'impresa risulterà ancora irregolare, perderà il diritto alla premialità. Ove invece l'impresa si regolarizzi la correntezza contributiva sarà verificata non al mese di novembre, ma all'ultimo mese scaduto.

Le imprese che regolarizzeranno la propria posizione entro il 30/6 riceveranno la premialità con la prima denuncia utile, fatti salvi i tempi tecnici.

Le imprese, per percepire la premialità, devono altresì:

- a) aver presentato regolarmente la scheda anagrafica di tutti i lavoratori alle proprie dipendenze;
- b) Essere in regola con la formazione 16 ore prevista per il primo ingresso dei lavoratori nel settore edile effettuata dalla Scuola Professionale Edile

ATTRIBUZIONE MESI DI ISCRIZIONE

Per l'attribuzione dei mesi consecutivi di iscrizione, il periodo minimo sarà considerato verificando i mesi dalla denuncia di novembre 2022 compresa. Si considereranno tutte le mensilità versate in Cassa Edile di Firenze, esclusi i mesi di sospensione o privi di ore utili al pagamento, che interrompono quindi la consecutività.

COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO PREMIALE

La premialità sarà erogata dalla Cassa Edile nel mese di febbraio successivo al periodo di competenza.

L'importo spettante per premialità sarà accreditato sulla denuncia del mese di febbraio e andrà in detrazione dell'importo dovuto.

Ad esempio

Per il 1° anno, periodo da marzo 2022 a settembre 2022, la premialità sarà erogata nel mese di febbraio 2023.

Non occorrerà presentare alcuna domanda alla Cassa Edile.

Le Imprese che, pur avendo il periodo minimo richiesto (vedi sopra), non saranno in possesso dei requisiti (ad esempio per irregolarità contributiva o mancata consegna schede anagrafiche dei lavoratori o che non siano in regola con i corsi 16 ore per il primo ingresso dei lavoratori nel settore), saranno avvisate con una comunicazione da parte della Cassa Edile nel mese di febbraio di ogni anno.

C) FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

Le Parti Sociali Nazionali hanno sottoscritto un accordo per regolamentare il Fondo incentivo all'occupazione, in attuazione di quanto previsto dall'allegato 4 del ccnl 18/7/2018.

Il Fondo entra in vigore il 1 settembre 2020.

Il Datore di lavoro, potrà richiedere alla Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione su contributi dovuti alla medesima Cassa Edile, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale.

L'incentivo è così strutturato:

- **€ 600 (sotto forma di compensazione sui contributi)** previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali di settore delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuata;
- **€ 150 quale voucher di formazione (bonus formazione)** da spendere presso le scuole edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale. L'impresa potrà scegliere tra i corsi in essere nella Scuola Edile. Laddove l'impresa non trovasse un corso che risponda alle sue esigenze, il voucher sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.

- L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione" costituito presso ciascuna Cassa Edile. La compensazione avverrà con la prima denuncia utile.
- L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1/1/2020;
- E' riconosciuto per i lavoratori che al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)
- Il datore di lavoro dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione. A tal fine la Cassa Edile verificherà la regolarità tramite sistema BNI della Cnce
- Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile ove risulti iscritto il lavoratore (vedasi tabella allegata all'accordo)
- L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni
- L'incentivo sarà concesso per un numero di assunzioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno nella Cassa Edile competente. In ogni caso all'impresa sarà concesso un incentivo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati nel precedente anno. Se si raggiunge il predetto limite, una nuova richiesta potrà essere fatta soltanto decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione
- L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta per ogni lavoratore
- L'impresa dovrà fare la richiesta **alla Cassa Edile tramite PEC** entro 30 giorni dalla data di assunzione. Per le assunzioni dal 1/1/2020 al 30/9/2020 le istanze dovranno essere presentate entro il 30/9. Entro il 31/10/2020 saranno effettuate le graduatorie e sarà inviata comunicazione alle imprese interessate. Le graduatorie, a regime, saranno fatte nel mese di aprile e nei mesi di ottobre, a seconda della data di presentazione della domanda. Gli incentivi saranno erogati sulla base della capienza del fondo.

Capitolo D: Contratto provinciale di lavoro, integrativo al ccnl Edilizia Industria del 3 marzo 2022

ACCORDO INTEGRATIVO CCPL Firenze sottoscritto il 22 giugno 2022.

Integrativo del CCNL del 03.03.2022 per i dipendenti delle imprese edili ed affini nella provincia di Firenze

Tra

ANCE di Firenze rappresentato dalla Commissione Sindacale composta da Pierluigi Banchetti, Riccardo Spagnoli, Boris Baldini, Fabio Falciani, Stefano Baluardi, Giovanni Calamandrei, Francesca Viviani, Adriano Del Bubba

E

la FeNEAL UIL Toscana territoriale di Firenze – Prato rappresentata da Laura Zucchini, Giovanni Ciampi, Luca Vomero

la FILCA CISL Toscana territoriale di Firenze rappresentata da Stefano Tesi, Delia Bertani, Marco Biagini, Luigi Mazziotti, Stefano Tubita, Matteo Vacca

la FILLEA CGIL di Firenze rappresentata da Marco Carletti quale segretario Generale, Giulia Masini e Francesco Guiducci quali segretari, Erica Giugni quale presidente dell'assemblea Generale e Damiano Foutsias, Marco Matteini, Marta Tamara Terzi, Gabriele Mirabelli, Gabriele Spadini, Alberto Vezzosi, Angelo Raimondo, Stefano Procopio, Beniamini Izzo,

Sommario

PREMESSA	2
FORMAZIONE	5
SALUTE E SICUREZZA	5
OSSERVATORIO TECNICO DELLA SICUREZZA	5
ANAGRAFE RLS	5
RLST	5
E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)	6
DISTACCO DI LAVORATORI DA IMPRESE STRANIERE	7
INDENNITA' DI TRASPORTO	8
MENSA	8
INDENNITA' DI TRASFERTA E/O DIARIA	8
INDENNITA' DI GUIDA	10
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	10
INDENNITA' LAVORI SCAVO TBM E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI	10
PREMIALITA' DELLE IMPRESE	11
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	12
PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI	13
DURATA CONTRATTUALE	14
ALLEGATO A -- Accordo Quadro sulla gestione dei progetti formativi inerenti i fondi interprofessionali nazionali	15
ALLEGATO B – AVVISO COMUNE	17

PREMESSA

Il settore edile si trova in questo periodo in una condizione nuova rispetto al passato alla quale è necessario porre la debita attenzione. Dopo anni di crisi che avevano compromesso l'attività e perfino l'esistenza stessa di gran parte delle imprese edili, e dopo la pandemia sanitaria da Coronavirus che ha destato ulteriore sgomento nel 2020, il settore ha ricevuto consistenti sostegni attraverso l'istituzione dei "bonus fiscali" cui si affidano concrete speranze di miglioramento per l'intero comparto delle costruzioni, senza dimenticare il miglioramento di un sistema dell'edilizia nazionale che necessitava da tempo di opportuni provvedimenti di adeguamento a standard di stabilità e sicurezza dei fabbricati.

L'andamento economico della prima parte dell'anno 2021 è stato favorevolmente caratterizzato dalla congiuntura appena descritta che ha registrato un sensibile incremento di attività edilizia in tutto il Paese. Purtroppo però, già da diversi mesi si registrano problemi crescenti legati agli incrementi del prezzo dei materiali con percentuali difficilmente sostenibili, quando addirittura non si verificano difficili reperibilità dei materiali stessi con ovvi rallentamenti dell'attività. Si aggiunga a questo un aumento dei prezzi dell'energia per il quale al momento non si hanno segni di rallentamento. Il risultato di questo mix è un aggravamento sensibile della situazione economica e finanziaria delle imprese.

Le Parti Sociali della Provincia di Firenze hanno da tempo dimostrato sensibilità e attenzione a tutti i fenomeni che interessavano il Settore Edile. Oggi si trovano a condividere prospettive economiche e sociali che il Contratto Provinciale di Lavoro dovrà portare ai lavoratori ma anche alle imprese avendo cura di salvaguardare nel tempo condizioni di stabilità. Per fare questo ANCE FIRENZE e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili hanno ritenuto di agire su quattro temi particolari quali Formazione, Salute e Sicurezza, Qualificazione e Salario, con la consapevolezza che tali temi siano tra loro profondamente interconnessi.

La formazione rappresenta attività di particolare sensibilità per tutto il mondo dell'edilizia, costituisce la forma più importante di introduzione e mantenimento del lavoratore alle mansioni da svolgere specialmente nei cantieri e riflette essa stessa la possibilità di generare l'attenzione necessaria dell'impresa e del lavoratore nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Per avere un giusto abbinamento tra formazione e sicurezza occorre impegnare azioni formative che, in un sistema virtuoso, contribuiscano a migliorare continuamente la percezione dei rischi al fine di ridurre gli incidenti dovuti alla approssimativa percezione del pericolo.

La formazione non può essere intesa solo come professionalizzazione costruita all'interno del settore, essa deve trovare terreno fertile in tutte le realtà che seguono la formazione della persona, in primis nel sistema scolastico. L'edilizia non può e non deve rappresentare la scelta residuale del mondo del lavoro, né per i lavoratori né per coloro che decideranno di fare impresa, e per fare questo è fondamentale il ruolo e il messaggio che dal sistema verrà diffuso attraverso gli organi preposti della Scuola Edile, ma anche delle Parti Sociali stesse che se ne devono far carico in un'ottica di impulso e promozione.

E' necessario che l'ente unico si doti di una opportuna infrastruttura formativa e che sia idonea alla formazione edile per il nuovo cantiere, in termini di spazi e attrezzature e che qualifichi in essa e attraverso essa, il proprio personale e quindi la propria proposta formativa

Dovranno essere potenziate le attività formative dirette a lavoratori occupati, inoccupati e ai giovani e nel contempo si dovrà impegnare perché venga istituito un sistema virtuoso di qualificazione delle imprese anche nel settore privato.

Si deve ripensare tutto il sistema formativo e non possono ritenersi sufficienti poche ore di scuola per definire la formazione di un addetto in edilizia. Alle ore di aula devono integrarsi ore di pratica controllata, seguita da tutor, che contribuiscano a far comprendere all'addetto una visione quanto più completa possibile delle sue mansioni e che si implementi con il cambiare negli anni delle mansioni, delle tecnologie, dei fabbisogni di produzione. In questo senso la proposta di integrare le 16 ore pre-assuntive previste contrattualmente con un'integrazione di ulteriori 16 ore di tutoraggio ed integrazione tecnico-pratica deve essere interpretato come un contributo a favorire le migliori condizioni di conoscenza e avviamento al lavoro edile ma non può e non deve costituire un punto di arrivo. Nella consapevolezza che saper lavorare in cantiere presuppone ben altro che 32 ore di obbligo formativo e di tutoraggio, le Parti Sociali devono impegnare aziende e lavoratori ad una disposizione continua a migliorare le prestazioni favorendo allo stesso tempo una sempre più accentuata attenzione alla sicurezza.

Il fascicolo formativo del dipendente dovrà diventare una sorta di patente che possa dare al lavoratore una diversa possibilità di inquadramento e di riconoscimento economico in base alla responsabilità del ruolo ricoperto che ne implementi la consapevolezza e condivisione di assunzione di responsabilità in campo di sicurezza sul lavoro

Le Parti Sociali devono attribuire alla Formazione, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, il carattere essenziale ch'essa ha per un equilibrato sviluppo del settore e per allontanare dallo stesso gli illeciti che fino ad oggi hanno fortemente penalizzato chi lavora con serietà, etica e rispetto delle norme e al contempo hanno esposto a rischi manodopera non adeguatamente formata.

Il tema della Sicurezza sui luoghi di lavoro, come si evince già parlando di Formazione, necessita di un esame adeguato, dell'istituzione di concrete iniziative e di prese di posizione condivise dalle Parti Sociali.

È riconosciuto da tutti che l'Ente Unico SPE/CPT di Firenze racchiude in sé le caratteristiche e potenzialità che possono produrre gli auspici migliori.

Si ritiene pertanto opportuno promuovere le attività del CPT valutando una idonea quantità di visite di cantiere, e ipotizzando un tavolo tecnico all'interno del CdA dell'Ente Unico che, con cadenza temporale da definire, e tramite appositi report, dia evidenza dell'attività svolta ed esprima indirizzi per il periodo successivo. Si deve tener in dovuto conto l'aspetto preventivo e di tutoraggio che il CPT ha in sé.

Per questo si potrebbe ipotizzare una forma di premialità per le aziende che ricorrono frequentemente alle attività del CPT (asseverazione, tutoraggio e affiancamento).

Per quanto concerne invece la sorveglianza sanitaria, essa resta una materia normativamente parlando di carattere nazionale (D. Lgs. 81/2008).

Si devono potenziare come già detto le azioni attive di formazione e informazione per imprese e lavoratori, in special modo in campo di sicurezza e prevenzione e ripensare al sistema edilizia incentivando la responsabilizzazione delle imprese (qualificazione delle imprese nei lavori privati e pubblici) e dei lavoratori (fascicolo formativo). In proposito potrebbe rappresentare un rafforzamento delle misure finora adottate una campagna di sensibilizzazione che favorisca opportuni adeguamenti formativi e di conoscenza da parte del CPT verso gli RLS.

Il report periodico di tutte le varie attività poste in atto a questo fine potrebbe costituire un importante momento di verifica e di orientamento delle attività da parte delle Parti Sociali.

Vogliamo poi concludere con un appello alle Parti sociali su il “Cantiere Trasparente”. Questo valido strumento ha evidenziato criticità dovute alla sua inapplicabilità alle aziende extra provinciali, dando luogo così ad un discrimine tra aziende partecipanti agli stessi appalti. Così anche per chi applica il Contratto di Lavoro delle Imprese Artigiane. A questo proposito, chiediamo di rivalutare il “Cantiere Trasparente”, sottolineandone l’importanza nell’ambito normativo del CCPL, invitando le Parti Sociali a rafforzare con il massimo impegno la sua efficace e diffusa applicazione come elemento politico di interesse dell’intero settore Edile, attraverso azioni congiunte di inserimento dello stesso nei bandi di gara (per Appalti Pubblici) e rilascio del titolo autorizzativo (per Lavori Privati), per lavori superiori a 5 milioni di Euro, mediante la creazione di idonei e necessari protocolli con le PA provinciali che ne sanciscano tali obblighi.

Nello spirito proprio di questo contratto, le parti intendono farsi portatrici presso la locale prefettura per la sottoscrizione di un protocollo di legalità, anche per prevenire eventuali e possibili irregolarità e condividere un testo che veda tutte le parti coinvolte per affermare il principio di un lavoro di qualità e di imprese di qualità, anche utilizzando le indicazioni della delibera CIPE N°62/2020, pubblicata in gazzetta ufficiale 29/01/2021.

FORMAZIONE

Con il presente accordo le Parti Sociali ritengono determinante valorizzare e implementare tutti i tipi di formazione attinenti il settore, facendo riferimento agli EE.BB., alla Scuola Edile e agli enti formativi di settore (come l’ITS).

A tale scopo le parti hanno sottoscritto uno specifico accordo per la formazione erogata tramite i fondi interprofessionali (Allegato A).

SALUTE E SICUREZZA

Le azioni sino ad oggi messe in campo dalla bilateralità fiorentina in merito al tema della SALUTE E SICUREZZA sono di primaria qualità e riconosciute come tali a livello nazionale. Nonostante questo, le parti in uno spirito di miglioramento ed efficientamento dello status quo, concordano quanto segue:

OSSERVATORIO TECNICO DELLA SICUREZZA

Le parti si impegnano ad attivare presso l’ente Unico SPE /CPT della provincia di Firenze, la commissione d’Area Sicurezza e salute di cui all’art.16 dello statuto dell’Ente SPE CPT di Firenze, che riporterà alle Parti Sociali periodicamente, coinvolgendole per eventuali azioni necessarie sul territorio in materia di Salute e Sicurezza;

ANAGRAFE RLS

Si conferma all’interno della SPE/CTP l’ANAGRAFE degli RLS, con lo scopo di verificare la corretta formazione, funzionalità, scadenza ed esercizio concreto della funzione. Per tali motivi si rende obbligatorio:

1. l’invio alla stessa SPE/CTP, del verbale di elezione dell’RLS;
2. l’invio dell’attestato di formazione rilasciato dagli Enti Bilaterali di settore;
3. Le parti sociali si impegnano a sensibilizzare le imprese affinché gli RLS nominati siano presenti e operativi sul territorio e a tal fine promuoveranno azioni congiunte verso enti e imprese.

RLST

Le Parti ribadiscono la centralità degli RLST.

E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)

Apposito estratto sarà oggetto di deposito presso il competente ITL

In applicazione di quanto stabilito dagli art. 38 del CCNL del 01/07/2018 nella città metropolitana di Firenze viene confermato l'istituto dell' EVR riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 3/3/22 L'EVR, in quanto salario variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di Legge e di Contratto, ivi compreso il TFR.

Al fine della determinazione annuale dell'EVR sono utilizzati i seguenti parametri:

- Numero dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 25%
- Monte salari denunciato in Cassa Edile di Firenze: 25%
- Ore denunciate alla Cassa Edile di Firenze: 25%
- Numero di ore – allievo “16 ore” primo ingresso 25%

Le PP.SS. si incontreranno entro il 31 Gennaio di ogni anno per la verifica dei parametri su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento (2022,2021,2020) con quello immediatamente precedente (2021,2020,2019).

Al fine della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dello stesso, nella misura del 4%; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Nell'ipotesi di almeno tre parametri positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile di Firenze, secondo le modalità di cui sopra;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

In tale calcolo si dovrà tenere conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate nei territori.

Qualora gli indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risulti negativo, l'azienda dovrà erogare l'EVR secondo quanto previsto dal CCNL vigente.

Nei casi previsti negli ultimi due capoversi, l'azienda dovrà attivare entro il mese di Gennaio la procedura prevista dal CCNL:

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 6%.

L'erogazione dell'EVR per impiegati e operai sarà mensile, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

DISTACCO DI LAVORATORI DA IMPRESE STRANIERE

OMISSIS..

Punto 3. Obbligo della trasmissione alla cassa edile, tramite denuncia MUT, la specifica di lavoratore in distacco internazionale, l'indicazione del cantiere, indipendentemente dal valore dell'appalto o dei lavori

INDENNITA' DI TRASPORTO

Ai fini dell'indennità trasporto, le parti concordano di riconoscere € 0,35 per ogni ora lavorata agli operai e € 60,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati.

Tale indennità, considerata come indennità di disagio sarà riconosciuta indipendentemente dalla distanza casa-lavoro.

L'indennità di trasporto non è dovuta qualora si utilizzi per lo spostamento un mezzo aziendale per il tragitto casa-lavoro.

MENSA

È diritto di tutti i lavoratori (operai e impiegati) avere il servizio di pasto caldo, indipendentemente dalle peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità:

1. mensa in cantiere o catering, con locale mensa adeguato come previsto dalla normativa vigente per un importo a carico dell'azienda max di € 8,00;
 2. In trattoria per un importo a carico dell'azienda per un max di € 10,00;
 3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti è riconosciuta l'indennità sostitutiva di mensa pari a € 0,70 per ora lavorata. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo predisposto dall'azienda salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio, anche per problemi alimentari, in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle esigenze dell'azienda.
- Tale importo per gli impiegati è pari a € 120 per ogni mese lavorato.

INDENNITA' DI TRASFERTA E/O DIARIA

Al dipendente che temporaneamente presta la propria opera fuori dal territorio comunale ove ha sede l'azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, allo stesso spetta una diaria, calcolata sulla retribuzione tabellare, nelle seguenti misure di maggiorazione:

- 15% per spostamenti da 21 a 40 Km
- 19% per spostamenti da 41 a 80 Km
- 22% per spostamenti oltre i 81 Km

- 1) Corresponsione della misura del 15% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 21 Km. ma non superiore ai 40 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
- 2) Corresponsione della misura del 19% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 41 Km. ma non superiore ai 80 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
- 3) Corresponsione della misura del 22% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria

opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore a 80 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno.

Nei casi previsti ai punti 1), 2), 3), verranno inoltre rimborsate ai lavoratori le spese di viaggio per recarsi sul lavoro:

- con mezzo proprio il rimborso verrà corrisposto secondo le tabelle ACI riferite alla tipologia di mezzo usato per tale scopo;
- con mezzo pubblico verrà corrisposto il rimborso dell'abbonamento di viaggio per i mezzi pubblici sia urbani che extraurbani oltre un incentivo green pari a 0.20 orario.

La diaria di cui ai punti 1), 2), 3), non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Nel caso di utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi di trasporto, messi a disposizione dall'azienda, questi dovranno essere coperti con polizze assicurative Kasko e comunque in caso di diversa copertura assicurativa non è attribuita al lavoratore la responsabilità per danni al mezzo in caso di sinistro, fatto salvo il caso di colpa grave o dolo accertata da organi competenti

Computo della diaria

Le percentuali di cui al presente articolo sono da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione:

- a. paga base di fatto, comprensiva dell'indennità territoriale di settore;
- b. Indennità di contingenza.

Le percentuali in parola devono essere corrisposte per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Vengono assorbite sino a concorrenza tutte le condizioni di miglior favore che in sede aziendale sono state concesse sulla stessa materia.

Trasferta

In caso di pernottamento fuori sede, l'impresa deve nel rispetto del CCNL Edilizia industria:

1. rimborsare all'operaio le spese di viaggio;
2. provvedere per l'alloggio ed il vitto, o a rimborsare a piè di lista tali spese relative ove queste non siano state precedentemente concordate in misura forfettaria.

In tale ipotesi l'operaio non ha diritto alla diaria di cui sopra, fatto salvo le ore di viaggio. Se la durata del lavoro fuori sede supera i tre mesi, spetterà al lavoratore, oltre quanto previsto al paragrafo precedente dal 1 luglio 2002, rientrare a casa ogni 15 giorni di calendario, di assenza dalla sua residenza. I viaggi, previa dimostrazione del rientro effettivo alla propria abitazione, saranno a spese della azienda (in caso di utilizzo di mezzi pubblici, il rimborso dei biglietti viaggio, in caso di utilizzo dell'auto propria il calcolo Km previsto da tabelle ACI).

INDENNITA' DI GUIDA

Per i conduttori di automezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell'impresa nei cantieri, con riferimento all'art.38 lettera d) del CCNL, viene riconosciuta una indennità di guida paria:

- per spostamenti da 20 a 40 km di € 1.50 al giorno;
- per spostamenti da 41 a 80 km di € 2.50 al giorno;
- per spostamento oltre gli 80 km di € 3.50 al giorno;

per ogni giorno di guida, computati su andata e ritorno dal magazzino al cantiere.

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Per REPERIBILITA' s'intende la richiesta con il quale l'azienda per iscritto chiede al dipendente di voler essere a disposizione dell'azienda fuori dal suo normale orario di lavoro, per poter tempestivamente tornare al lavoro, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003 e s.m.i.

Le parti firmatarie trattandosi di nuova indennità, vista la storicità da salvaguardare sul territorio e la specificità delle lavorazioni a cui si applica detta indennità (lavori di massima urgenza su sottoservizi di pubblica utilità e ripristini urgenti stradali e autostradali), raccomandano che le reperibilità siano oggetto di contrattazione con la RSU aziendale o in sua assenza con le OO.SS. territoriali.

In caso di REPERIBILITA' adottata con scrupoloso rispetto della rotazione tra figure professionali fungibili, ad ogni singolo dipendente coinvolto sarà riconosciuta:

- in caso di reperibilità strutturale e organizzata settimanalmente (es. da lunedì a lunedì), si concorda di riconoscere al lavoratore un importo minimo settimanale di €80,00; resta inteso che le ore lavorate in reperibilità saranno maggiorate della percentuale di straordinario, sia esso diurno, notturno, festivo.
- in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente sarà riconosciuta una indennità giornaliera di Euro 12,00 oltre alla maggiorazione dello straordinario previsto dal vigente CCNL Edile Industria.

Inoltre, sempre per quelle lavorazioni relative agli interventi urgenti di manutenzioni dei sottoservizi di pubblica utilità e/o pavimentazioni stradali, in caso di richiesta di spostamento non programmato dal luogo di lavoro al luogo dell'intervento, verrà riconosciuta al lavoratore a titolo di indennità di DISPONIBILITA', una indennità giornaliera pari a Euro 12,00.

INDENNITA' LAVORI SCAVO TBM E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI

Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, si concorda per tutti i dipendenti coinvolti nelle lavorazioni esterne collegate, complementari e di servizio alle lavorazioni effettuate dalla macchina TBM (nastri, conci e piazzale ecc.), sarà riconosciuta una indennità pari al 15% calcolata sulla retribuzione tabellare, di ogni ora lavorata.

PREMIALITA' DELLE IMPRESE

Nell'ambito del contributo istituzionale alla Cassa Edile, l'1,05 % è destinato a finanziare forme di premialità alle Aziende, ai sensi del CCNL Industria Edile del 18 luglio 2018, rinnovato il 3 marzo 2022.

Le parti concordano di introdurre, con decorrenza dall'emissione del relativo regolamento, un sistema premiale per le aziende iscritte alla Cassa Edile di Firenze, consistente in un rimborso fino allo 0,60 % della massa salari dichiarata alla Cassa Edile; tale premialità sarà riconosciuta alle Aziende iscritte in Cassa Edile regolari da almeno due anni senza interruzioni, secondo i seguenti scaglioni indicativi di anzianità ininterrotta di iscrizione:

da 2 a 5 anni	premialità 0.20 sulla massa salari denunciata
da 5 a 10 anni	premialità 0.40 sulla massa salari denunciata
oltre 10 anni	premialità 0.60 sulla massa salari denunciata

Le aziende dovranno inoltre:

1. Aver presentato regolarmente la scheda anagrafica di tutti i lavoratori;
2. Essere in regola con la formazione 16 ore prevista per il primo ingresso dei lavoratori nel settore edile effettuata dalla Scuola Professionale Edile.

Il Comitato di gestione della Cassa Edile definirà un regolamento con i meccanismi applicativi del sistema premiale sulla base dei criteri oggi concordati.

La Cassa Edile verificherà inoltre l'andamento e la sostenibilità economica della premialità con cadenza annuale.

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Da tempo si è cercato un criterio che qualificasse le imprese edili al fine di selezionare per ogni lavoro aziende dotate di caratteristiche oggettive di requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e di correttezza etica che offrissero garanzie di qualità strutturali per l'oggetto del lavoro e morali per evitare coinvolgimenti con organizzazioni malavitose.

Le ragioni della qualificazione sono facilmente comprensibili e pongono l'accento una volta di più sugli adempimenti necessari in edilizia piuttosto che in altri settori. L'impresa edile è ancora oggi vista come una forma non sicura di attività economica precaria e ampiamente coinvolta da interessi criminali. Ma, per il paradosso della burocrazia, è ancora il settore dove si continua a consentire di costituire una impresa in pochi giorni, con garanzie scarse o nulle, mentre si richiedono innumerevoli adempimenti alle aziende ordinariamente corrette e consolidate.

Per interpretare al meglio la qualificazione delle imprese è essenziale che le Parti Sociali si adoperino per la percezione degli adempimenti oggi necessari per lavorare.

Così ANCE e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI devono attivarsi con gli organi preposti per favorire un circolo virtuoso che porti ogni azienda a concepire la propria organizzazione rivolta al rispetto di normative di Legge e di Contratto per la sicurezza sul lavoro, la correttezza retributiva e contributiva per il proprio personale, la salvaguardia e il controllo della filiera produttiva di appalti e subappalti, le garanzie organizzative, tecniche e morali per concorrere all'assegnazione di lavori.

Trattando in proposito per la Provincia di Firenze il tema del "Cantiere Trasparente" si ripete che sarà determinante l'azione congiunta delle Parti Sociali verso le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni per intensificare l'inserimento di tale istituto contrattuale nei bandi di gara raggiungendo attività finora escluse e favorire le buone pratiche che ne derivano.

La "Patente a Punti" costituisce uno strumento fondamentale di una cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che punta alla prevenzione e premialità di quanti operano nel

rispetto delle regole. La “patente” porterà vantaggi a tutti: agli imprenditori virtuosi che non subiranno più la concorrenza sleale, ai lavoratori per i quali saranno garantiti i diritti e la sicurezza, ai cittadini che avranno garanzie sulla qualità dei lavori. La normativa dovrà considerare gli aspetti, in parte già trattati, in ordine alle qualifiche tecniche-organizzative d’impresa (es: SOA), alla formazione del personale e alla conseguente documentazione per ciascun dipendente, alla sicurezza del lavoro per i cantieri e le mansioni svolte, la correttezza contributiva (DURC), le certificazioni etiche (es: Certificazione Antimafia e SA 8000). La copiosa raccolta normativa di provvedimenti dovrà essere raccolta, dovranno essere adeguate le iniziative all’effettivo andamento del lavoro, puntualizzati gli adempimenti e poste in atto azioni che possano consentire risparmi economici e di tempo.

Le aziende che rispondano positivamente alle prescrizioni di adeguamento, correttezza ed integrità, potranno essere sostenute dalle premialità delle imprese previste in seno agli Enti Bilaterali con forme di agevolazione contributiva in Cassa Edile e di incentivazioni apposite in SPE/CPT.

PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

Nell'ambito del contributo istituzionale alla Cassa Edile, lo 0,45 % è destinato a finanziare l'erogazione delle prestazioni straordinarie, ai sensi del CCNL Industria Edile del 18 luglio 2018, rinnovato il 3 marzo 2022.

Le parti concordano di aggiornare, con decorrenza dall'emissione del relativo regolamento, un sistema di prestazioni straordinarie rivolte ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte presso la Cassa Edile di Firenze, secondo il seguente schema indicativo, che tiene conto della tipologia generale della prestazione e del relativo valore economico della singola prestazione stessa:

INABILITA' PERMANENTE	INVARIATA
MORTE PER INFORTUNIO PROFESSIONALE	INVARIATA
OSPEDALITA' E MALATTIA OLTRE 270 gg	€ 21/gg dal 271° al 360° gg
INDENNITA' PER I FIGLI DEI LAVORATORI/ICI DECEDUTI/E	€ 500
ASSISTENZA ASILI NIDO	€ 100 + rit d'acc
ASSISTENZA SCUOLE ELEMENTARI	€ 60 + rit. d'acc
ASSISTENZA SCUOLE MEDIE INFERIORI	€ 20 per tasse € 108 per acq.to libri + rit. acc.to
ASSISTENZA SCUOLE MEDIE SUPERIORI	€ 60 per tasse €150 per acquisto libri €215 profitto + rit. acc.to
ASSISTENZA UNIVERSITA'	€ 400 tasse € 995 profitto + rit. d'acc.to
PREMIO AI GIOVANI	€ 700
BONUS NASCITA O ADOZIONE	€ 200
DONAZIONE SANGUE	€ 25
CONTRIBUTO UNA TANTUM PER AFFITTO CASA	€ 200
UNA TANTUM PER DISOCCUPATI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTI DEL SETTORE	€ 150
CONTRIBUTO PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP	€ 400
CONTRIBUTO PER INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	€ 150
UNA TANTUM POST LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO	€ 1000
CONTRIBUTO PER SPESE DI COMPILAZIONE DEL MODELLO FISCALE 730	€ 30 + IVA
RIMBORSO SPESE SANITARIE PER INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE	€ 250
MORTE PER MALATTIA	INVARIATA
ASSISTENZA PER MALATTIA E RELATIVA INABILITA'	€ 21/gg dal 271° al 360°gg
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO	INVARIATA

Il Comitato di gestione della Cassa Edile definirà i meccanismi applicativi del sistema delle prestazioni straordinarie in base ai criteri oggi concordati e il relativo regolamento. Lo stesso Comitato di Gestione verificherà con cadenza semestrale, l'andamento delle prestazioni e la loro sostenibilità finanziaria, previa idonea e opportuna istruttoria del Comitato di Presidenza.

DURATA CONTRATTUALE

Il presente accordo avrà validità dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2023, fatte salve le disposizioni diverse che potranno derivare dalla contrattazione nazionale.

Resta inteso che tutte le indennità decoreranno dal 01.7.2022, mentre la premialità e le prestazioni extracontrattuali decorreranno secondo quanto previsto nei relativi regolamenti

Restano confermati gli istituti contrattuali contenuti nei precedenti accordi provinciali e non modificati dal presente accordo

Firenze, 22.06.2022

ANCE FIRENZE

FENEAL UIL

FILLEA CGIL

FILCA CISL

ALLEGATO A -- Accordo Quadro sulla gestione dei progetti formativi inerenti i fondi interprofessionali nazionali

Il giorno 22.06.22 si sono riunite le Parti Sociali dell'Edilizia della Provincia di Firenze, composte da:
ANCE FIRENZE rappresentata dal Presidente Pierluigi Banchetti
Feneal UIL rappresentata dalla Responsabile Territoriale Laura Zucchini
Filca CISL rappresenta dal Responsabile Territoriale Stefano Tesi
Fillea CGIL rappresentata dal Segretario Generale Marco Carletti
Al fine di definire le linee guida per la gestione e la sottoscrizione delle richieste di finanziamento delle imprese facenti parti del settore dell'edilizia, relative ai bandi di formazione professionale riguardanti i fondi paritetici interprofessionali nazionali (di seguito Fondi Interprofessionali) istituiti con la Legge 388/2000

PREMESSA

I Fondi Interprofessionali nazionali per la formazione continua, sono organismi di natura associativa, promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali e hanno la finalità di raccogliere e stanziare fondi per la formazione dei dipendenti aziendali.

Al fine di assolvere come soggetti promotori alla verifica di un corretto utilizzo dei fondi e al monitoraggio sulle attività formative finanziate, le parti, dopo ampia e articolata discussione, hanno convenuto quanto segue:

- A partire dalla data del presente accordo le richieste di presentazione dei progetti per l'accesso ai finanziamenti del Fondi Interprofessionali finalizzati al finanziamento dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese edili in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti tramite presentazione diretta o attraverso l'intervento di enti terzi accreditati, saranno supportati soltanto se verranno soddisfatti i seguenti requisiti minimi:
 - IN RIFERIMENTO AL PIANO FORMATIVO E ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE ALLE PARTI SOCIALI
 - Per ciascun piano formativo sarà necessario inviare alle parti sociali firmatarie un abstract del progetto ove siano specificati: la descrizione dell'intervento formativo, i fabbisogni professionali dell'azienda/e richiedente/i, gli obiettivi dell'intervento formativo, il personale presumibilmente coinvolto in formazione, l'indicazione dell'anzianità professionale, della qualifica professionale con la suddivisione per genere;
 - Ogni richiesta di firma dei progetti andrà consegnata e ricevuta dalle parti almeno sette giorni lavorativi prima del termine previsto per la presentazione.
 - IN RIFERIMENTO AL SOGGETTO RICHIEDENTE IMPRESA
 - Ciascuna impresa, che faccia richiesta di attivare il finanziamento della formazione al proprio personale dipendente, attraverso l'utilizzo nelle diverse modalità dei fondi interprofessionali (sia piani settoriali come quelli aziendali, sia tramite il conto di sistema e sia tramite il conto formazione), dovrà rilasciare alle parti una dichiarazione attestante la situazione occupazionale dell'azienda, contenente:
 - La composizione del personale dipendente (numero di impiegati, di operai, di apprendisti, di contratti atipici)
 - La dichiarazione di adesione ad un CCNL del settore Edilizia Industria
 - L'indicazione di eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali negli ultimi 12 mesi,

corredata di periodi e dipendenti coinvolti, il numero dei licenziamenti se effettuati nei sei mesi precedente

- Le imprese edili dovranno avere la regolarità contributiva alla data di sottoscrizione della richiesta e indicare in quale delle casse edili/edilcasse del sistema CNCE hanno una posizione aperta (indicando il codice di iscrizione);
- Ogni impresa che richiede di poter accedere ai finanziamenti da parte dei fondi interprofessionali, nel caso di piani settoriali come quelli aziendali, sia per il conto di sistema e sia per il conto formazione, dovrà rilasciare per iscritto prima della sottoscrizione dei progetti da parte delle OO.SS. la propria disponibilità al riconoscimento all'agibilità sindacale secondo quanto previsto dalla Legge 300/70 e s.m.i;
- **RICHIESTA VINCOLANTI DELLE PARTI SOCIALI**
 - Le richieste di finanziamento dal conto formazione dei fondi interprofessionali avanzate da aziende che applicano il contratto collettivo edilizia industria, almeno per la somministrazione della formazione faranno esclusivo ricorso agli enti bilaterali di emanazione contrattuale del settore edile, fatto salvo il caso in cui l'ente bilaterale, formalmente contattato non abbia la disponibilità a effettuare un dato tipo di formazione.
 - Le parti firmatarie, ognuno per il proprio ruolo e funzione, sottoscriveranno i piani formativi aziendali, settoriali ecc., che prevedano percorsi di formazione inerenti alla sicurezza obbligatoria, così come definita dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i, se non integralmente rispettosi della circolare n. 20 del 29/07/2011 della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora la formazione inerente alla sicurezza obbligatoria, sia svolta attraverso un fondo interprofessionale, sarà necessario provare la richiesta di collaborazione effettuata agli organismi bilaterali di settore della provincia di Firenze, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i e nel rispetto della Circolare n. 20 del 29/07/2011 della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - Negli altri casi di formazione di settore edile, la stessa dovrà essere somministrata necessariamente dagli enti bilaterali territoriali dell'edilizia, fatto salvo il caso nel quale tali enti dichiarino formalmente di non essere in grado di garantire all'impresa tali corsi. In tale ultima fattispecie, la richiesta di finanziamento dovrà essere correlata dalla richiesta di corsi avanzata all'ente bilaterale e la eventuale dichiarazione di indisponibilità dello stesso ente ad erogarli.

FIRENZE, 22.06.2022

ANCE FIRENZE

FENEAL UIL

FILLEA CGIL

FILCA CISL

ALLEGATO B – AVVISO COMUNE

Le Parti convengono sulla necessità di sensibilizzare Imprese, Lavoratori, Committenti ed enti preposti affinché la figura del RLS non rappresenti un mero adempimento, ma costituisca e rappresenti, un riferimento presente e fattivo nella organizzazione e sorveglianza della Sicurezza del Cantiere.

A questo scopo le Parti presenteranno congiuntamente azioni in tal senso presso gli enti preposti (Inail, Prefettura, Itl) e presso le Presidenze degli enti Bilaterali al fine di una capillare divulgazione.

Firenze 22.06.2022

ANCE FIRENZE

FENEAL UIL

FILLEA CGIL

FILCA CISL